

QUESITO

Un'azienda ha i requisiti per potere essere esentata dalla nomina del Consulente ADR in base ai disposti del Decreto 07/08/23. Tuttavia, non adempie alla tenuta del "registro" di cui agli art. 4-5 del citato decreto.

È soggetta a sanzioni?

Se sì da chi possono essere somministrate e di quali importi?

RISPOSTA

Avv. Paola Ghielmi

Il decreto ministeriale del 7 agosto 2023 non prevede espressamente sanzioni a carico dell'impresa che ometta la tenuta del registro.

Tuttavia, dalla lettura del decreto e nel rispetto della ratio della normativa, può ritenersi che la tenuta del registro sia condizione per l'esonero e, conseguentemente l'omessa tenuta dello stesso comporti la venuta meno dell'esenzione, con applicazione del d. lgs 35/2010 in particolare degli articoli 11 e 12.

L' articolo 11 al comma 4 prevede che, con provvedimento dell'amministrazione (decreto ministeriale) siano individuate le condizioni per l'esonero, il successivo articolo 12 prevede la sanzione da 6.000 a 36.000 euro per il legale rappresentante dell'impresa che non provvede alla nomina del consulente e la sanzione da 2.000 a 12.000 euro per il legale rappresentante che omette la comunicazione delle generalità del consulente al Ministero dei Trasporti.

La vigilanza sull' applicazione delle norme è affidata agli uffici periferici del Ministero dei Trasporti e le sanzioni sono irrogate dal prefetto competente per territorio (art 12 d. lgs 35/2010).

Nel restare a disposizione per ogni valutazione, porgo cordiali saluti

Rete Giuridica AIAS

<https://www.aias-sicurezza.it/rete-giuridica/sb57bdf9b>

Avv. Paola Ghielmi

<https://www.aias-sicurezza.it/ghielmi-paola/s8d131ae1>